

Comune di Arezzo



Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
Anno 2023

Relazione sull'attuazione del piano di
razionalizzazione adottato con
deliberazione C.C. n. 161/2022

*(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 4, del
d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.)*

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSPP) stabilisce all'art. 20 che le amministrazioni pubbliche effettuino con cadenza annuale, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (art. 20, comma 4).

Ai sensi di quanto previsto dal menzionato art. 20, comma 4, TUSPP, con la presente relazione viene resa idonea informativa circa lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 22 dicembre 2022, in ordine alle partecipazioni detenute dal Comune di Arezzo alla data del 31 dicembre 2021.

L'azione portata avanti dalle pubbliche amministrazioni in attuazione delle indicazioni contenute negli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e nei relativi atti di razionalizzazione va peraltro incontro a numerosi *elementi di contesto*, rispetto a cui esse spesso non dispongono di leve di intervento e dei quali, tuttavia, occorre necessariamente tenere conto nelle singole fattispecie.

In primo luogo, il quadro normativo di riferimento, comprensivo delle norme di settore e di eventuali ulteriori disposizioni, può incidere – direttamente e indirettamente – su rilevanti aspetti gestionali interessanti le singole partecipazioni, comportando per esse effetti significativi a livello economico-aziendale.

Laddove, poi, l'attuazione comporti il necessitato incontro di una pluralità di volizioni, la sola determinazione dell'Amministrazione pubblica procedente può rivelarsi insufficiente al conseguimento – pieno e nel rispetto dei tempi indicati – degli obiettivi prefissati. È questa, tipicamente, la condizione che si determina qualora non risulti riscontrabile in concreto un effettivo controllo di diritto sulla società partecipata, ciò significando che l'esito dell'opzione di razionalizzazione individuata non sta completamente "nelle sole mani" dell'Amministrazione stessa. In altri termini, la presenza di una molteplicità di posizioni all'interno della governance societaria o di altri fattori contestuali possono rappresentare elementi in grado di favorire/ostacolare il buon esito della razionalizzazione introdotta dagli organi dell'Ente.

A tali aspetti, si assommano ulteriori condizioni di incertezza legate ad interventi normativi non sufficientemente coordinati con le previgenti disposizioni che, andando ad innestarsi su atti già assunti dalle amministrazioni pubbliche, ne rendono difficile il raccordo e l'esecuzione. È questo il caso dell'introduzione del comma 5-bis, all'art. 24 TUSP, ad opera dell'art. 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con il quale è stata stabilita la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche socie di rinviare gli effetti previsti in

caso di mancata alienazione (ragionevolmente da leggersi “razionalizzazione”) delle società partecipate, il cui termine applicativo è stato successivamente esteso al 2022 attraverso l’introduzione di un comma 5-ter al medesimo articolo 24, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019¹.

Per ciò che concerne il Comune di Arezzo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 161 del 22 dicembre 2022, riscontrate le condizioni applicative previste dalla norma, è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021.

La deliberazione di C.C. n. 161/2022 è stata quindi trasmessa nei termini previsti alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana² ed alla Struttura Centrale di Monitoraggio e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle finanze (attraverso l’apposita sezione dell’applicativo “Partecipazioni”, a tal fine predisposta nel “Portale Tesoro”, gestito dal Dipartimento del Tesoro).

Tenuto conto degli atti di ricognizione e razionalizzazione sopra indicati e delle valutazioni di carattere strategico rientranti nei margini di discrezionalità riconosciuti al Comune dal generale ordinamento degli enti locali in ordine all’organizzazione del portafoglio partecipazioni, le valutazioni dell’Amministrazione rispetto alle azioni in precedenza attivate e di cui, da ultimo, alla menzionata deliberazione n. 161/2022, hanno tenuto conto sia dell’aderenza, dal punto di vista sostanziale, ai criteri previsti dall’art. 20, comma 2 del. d.lgs. n. 175/2016, sia del mutato quadro gestionale e patrimoniale delle società interessate (Coingas S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l.).

Le primarie linee di azione dell’Amministrazione comunale in materia di partecipazioni sono peraltro suscettibili di una implementazione che tenga conto sia di eventuali elementi contingenti di matrice esterna (mutamenti normativi, rapporti con autorità di regolazione, vincoli già contrattualmente assunti ecc.), che di rapporti con gli altri enti locali soci, che potrebbero richiedere opportuni adattamenti, pur nell’ambito della strategia di fondo perseguita.

* * * *

¹ Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l’art. 16, comma 3-bis) l’introduzione del comma 5-ter all’art. 24.

² La deliberazione di C.C. n. 161/2022 è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti in data 17/01/2023, con comunicazione prot. 7906 del 17/01/2023 e attraverso l’inserimento nel sistema “Con.TE), a tal fine predisposto dalla Corte dei conti stessa.

In esito alla revisione periodica delle partecipazioni deliberata con atto di C.C. n. 161/2022, è stato approvato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti società direttamente e indirettamente partecipate:

- Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) S.p.A.;
- A.T.A.M. S.p.A.;
- AISA IMPIANTI S.p.A.;
- AREZZO CASA S.p.A.;
- AREZZO FIERE E CONGRESSI S.r.l.;
- AREZZO MULTISERVIZI S.r.l.;
- L.F.I. S.p.A.;
- NUOVE ACQUE S.p.A.;
- SEI TOSCANA (Servizi Ecologici Integrati) S.r.l. [indiretta];
- C.R.C.M. S.r.l. [indiretta];
- E.S.TR.A. S.p.A. [indiretta];

Quanto ad A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà – come già deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci del 29/11/2021 – nel conseguente scioglimento anticipato, la partecipazione non necessita, *ipso facto*, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all’intrapresa di azioni di razionalizzazione. La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società. Le informazioni ricognitorie contenute nella scheda di rilevazione di cui alla relazione tecnica svolgono un valore eminentemente informativo, come anche previsto dalle istruzioni pubblicate dal Ministero per l’Economia e le Finanze³.

Per ciò che concerne COINGAS S.p.A. e Gestione Ambientale S.r.l., invece, nell’ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 TUSP erano risultate presenti, rispettivamente, la condizione di cui all’art. 20, comma 2, lettera b), TUSPP «*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*» e la condizione di cui all’art. 20, comma 2, lettera d), TUSPP «*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non*

³ Nell’ambito delle Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2023 (srt. 20, c. 1, TUSP) pubblicate dal MEF-Dipartimento del Tesoro il 20/11/2023, la nota 12) riferita all’«Esito della revisione periodica» della scheda “INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE”, voce alla quale corrispondono alternativamente le scelte “mantenimento senza interventi” o “razionalizzazione”, precisa che «**La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione**, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL». Cfr. nota 12), pag. 18, delle istruzioni MEF (“ApplicativoPartecipazioni-SchedeRilevazione-2022”).

superiore a un milione di euro». Tali condizioni sono rimaste tali sino ai riscontri al 31/12/2022 per COINGAS S.p.A. e al 31/12/2021 per Gestione Ambientale S.r.l..

L'operazione in origine prefigurata attraverso la conseguente azione di razionalizzazione aveva natura eminentemente aggregativa, finalizzata alla rifunzionalizzazione di COINGAS S.p.A. ed alla razionalizzazione di Gestione Ambientale S.r.l., e prevedeva dapprima la cessione di Gestione Ambientale S.r.l. da AISA Impianti S.p.A. a COINGAS S.p.A. (con autorizzazione, in deroga secondo quanto previsto dall'art. 10, co. 2, TUSP, alla negoziazione diretta tra le parti) e, successivamente, una operazione di fusione semplificata "per incorporazione", di Gestione Ambientale in COINGAS, ex art. 2505 c.c..

Si trattava, quindi, di una operazione "intragruppo" da comporsi all'interno del portafoglio partecipazioni del Comune. Ciò nonostante, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 175/2016, ai fini della deroga ai principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione stabiliti come regola generale dal medesimo comma, è parso doveroso predisporre una deliberazione che avrebbe dovuto essere presentata in esito alla procedura di valutazione del valore di cessione di Gestione Ambientale S.r.l..

In ordine alla fase attuativa, a seguito della definizione nel primo semestre del 2018 di alcuni rapporti intercorrenti tra Gestione Ambientale e la controllante AISA Impianti, la procedura di valutazione del valore di cessione, necessaria ai fini della deliberazione da assumersi ai sensi del menzionato art. 10, comma 2, TUSP, ha scontato differenti prospettazioni da parte delle società interessate, ciò comportando un allungamento dei termini di definizione.

Nel frattempo, l'introduzione della disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 TUSP, ad opera dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di Bilancio 2019"), le cui condizioni sono risultate riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha di fatto condotto alla sospensione delle operazioni prospettate per le due società nei termini indicati dalla suddetta norma.

La previsione di cui al successivo comma 5-ter, introdotto con l'art. 16, comma 3-bis del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), in sede di conversione dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui condizioni sono state anch'esse riscontrate sia rispetto a COINGAS S.p.A. che a Gestione Ambientale S.r.l., ha esteso il periodo di sospensione all'anno 2022. Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, è venuta a riproporsi la procedura aggregativa in precedenza prevista.

Nondimeno, in tale periodo le società hanno comunque proseguito in autonomia le proprie strategie e attività al fine di supportare uno sviluppo che, nel rispetto dell'oggetto sociale, consentisse la rifunzionalizzazione in coerenza con gli obiettivi delle amministrazioni comunali socie.

Da un lato, COINGAS S.p.A. ha continuato a svolgere un ruolo attivo e centrale nell'ambito dei servizi resi al territorio di riferimento, sia in funzione di holding, che ponendo in essere ulteriori attività afferenti alla captazione dei bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Inoltre, a seguito di una ricognizione sui fabbisogni organizzativi relativi alla gestione amministrativa aziendale di una valutazione di tipo "make or buy" rispetto ai servizi in precedenza gestiti in outsourcing, è emersa la convenienza di ricorrere a fattori produttivi interni rispetto all'acquisto di servizi esterni, risultando tale soluzione sia funzionale in termini operativi, sia utile al conseguimento di economie di spesa. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 e secondo la procedura disciplinata dal regolamento societario sul reclutamento del personale, in data 03/04/2023 Coingas ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "addetto amministrativo e segreteria generale". In esito alla procedura espletata, la persona selezionata è stata assunta a tempo indeterminato in data 21/08/2023. Esaminata la procedura di reclutamento, conclusasi in data 21/08/2023, e considerate le motivazioni di economicità addotte, dal punto di vista sostanziale si ritiene integrato il requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, sebbene intervenuto successivamente alla data di riferimento della ricognizione.

Per quanto concerne Gestione Ambientale S.r.l., assume rilievo il virtuoso percorso gestionale intrapreso dalla società, il cui andamento ha condotto nel periodo intercorso significativi incrementi di fatturato, tali da superare ampiamente il livello soglia di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSPP (elemento già segnalato nella revisione periodica approvata con la menzionata deliberazione consiliare n. n. 161 del 22 dicembre 2022 (sulla base delle informazioni a preconsuntivo successivamente confermate con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022)). La società, in sostanza, appare ormai del tutto autonoma e autosufficiente anche rispetto ai presupposti per il mantenimento richiesti dalla norma.

Tabella 1 - Gestione Ambientale Srl. Fatturato 2018-2023

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 * | Media 3 anni |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|
| Fatturato | 66.827 | 62.591 | 426.700 | 955.762 | 2.180.886 | 1.900.000 | 1.678.883 |

* Proiezione su valori preconsuntivi

A seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti tra le COINGAS S.p.A. e AISA IMPIANTI S.r.l., è emerso il venir meno dell'interesse strategico delle parti all'operazione, sia per la significativa crescita di valore di Gestione Ambientale per la società cedente, sia in considerazione del fatto che l'operazione non risulta tale da offrire alla società acquirente un congruo e adeguato rapporto in termini di costi/benefici per la

società ed i soci pubblici, in quanto comporterebbe un significativo detrimento della liquidità aziendale in ragione dei consistenti oneri che si porrebbero a carico della stessa, in relazione al notevole accrescimento nel tempo del valore patrimoniale della società di cui era prevista la cessione.

In considerazione, dunque, del mutato quadro gestionale e patrimoniale delle società in discorso, rispetto alle quali risultano oggi sostanzialmente riscontrati i criteri previsti dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione ritiene sussistenti idonei elementi, dal punto di vista economico-patrimoniale e strategico-aziendale, per rivalutare la prosecuzione dell'originaria aggregazione, tenuto anche conto del sostanziale rispetto, allo stato, dei criteri stabiliti dal legislatore ai fini della razionalizzazione.

Per ciascuna delle società interessate, si riportano di seguito le relative schede di rilevazione predisposte secondo lo schema pubblicato il 20 novembre 2023 dal Ministero dell'Economia – Dipartimento del Tesoro.

A.I.S.A. S.p.A. - Liquidazione della società

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Codice Fiscale | 01530150513 |
| Denominazione | A.I.S.A. S.p.A. |

Stato di attuazione

| | |
|---|---|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura di liquidazione in corso |
| Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione | --- |
| Data di nomina dei liquidatori | 29/11/2021 |
| Stato di avanzamento della procedura | Dando attuazione a quanto stabilito nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020, in data 29 novembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando il liquidatore. Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre per la definitiva cessione della residua quota del valore di Euro 4.879,00, è richiesta idonea autorizzazione da parte di ATO Toscana Sud. Nel corso dell'anno, la società ha presentato ricorso al TAR Toscana contro la suddetta Autorità per la cessione della residua quota di SEI Toscana ancora in portafoglio. A seguito del concretizzarsi della cessione nei termini anzidetti, ricorrendone le condizioni, il liquidatore ha proceduto ad una prima distribuzione del patrimonio netto quale acconto della liquidazione ai sensi dell'art. 2491 c.c. |
| Data di deliberazione della revoca | --- |
| Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo | --- |
| Ulteriori informazioni | Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.). Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura. |

A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione)

Interventi programmati:

Liquidazione della Società

La procedura di liquidazione della società, avviata il 29/11/2021, è attualmente in corso.

La società A.I.S.A. S.p.A., la cui fase di liquidazione è in itinere ed esiterà - come già deliberato - nel conseguente scioglimento anticipato, non necessita, ipso facto, di una ulteriore valutazione in ordine al mantenimento o all'intrapresa di azioni di razionalizzazione.

La partecipazione rimarrà quindi in portafoglio per il tempo strettamente necessario al perfezionamento tecnico delle operazioni di liquidazione e di scioglimento anticipato della società.

Modalità di attuazione prevista:

La procedura seguita è quella delineata dal Codice civile (artt. 2484 e ss.), in aderenza a quanto disposto dall'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016.

Tempi stimati:

Il Codice civile non fissa la durata di una procedura di liquidazione societaria, attribuendo ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società (art. 2489 c.c.).

Nel rispetto dei poteri e delle funzioni attribuiti al liquidatore, per quanto di competenza l'Amministrazione vigilerà affinché non venga comunque a determinarsi un eccessivo prolungamento temporale della procedura.

Stato di attuazione:

Con deliberazione del 29/11/2021, l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione volontaria della società, nominando il liquidatore.

Nell'ambito della procedura di realizzo delle attività detenute, comprensiva di una quota pari al 6,818% di SEI Toscana S.r.l., il liquidatore ha proceduto nel corso del 2022 alla cessione di una quota pari al 6,80% ad IREN Ambiente Toscana S.p.A., mentre per la definitiva cessione della residua quota dello 0,0107%, del valore di Euro 4.879,00⁴, è richiesta idonea autorizzazione da parte di ATO Toscana Sud. Ciò, secondo l'Autorità, in considerazione dell'aver fatto parte, A.I.S.A. S.p.A, dell'originario Raggruppamento Temporaneo di imprese, con mandataria la società Siena Ambiente S.p.A., aggiudicatario della gara per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO e successivamente trasformato nell'attuale gestore unico di bacino, assumendo la forma giuridica di società a responsabilità limitata.

Dopo aver acquisito pareri non risolutivi da ANAC e dal Ministero dell'Economia, il Liquidatore ha trasmesso ad ATO Toscana Sud un parere legale che sostiene che la cessione integrale delle quote di SEI Toscana Srl non solo è legittima, ma è anche obbligatoria, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 20 e 24 del TUSPP in ordine alla razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica.

Nel corso dell'anno, la società ha presentato ricorso al TAR Toscana contro la suddetta Autorità per la cessione della residua quota di SEI Toscana ancora in portafoglio

⁴ La quota residua, al momento della cessione pari allo 0,018% risulta diluita allo 0,0107%, a seguito di un aumento di capitale effettuato nel corso del 2022. Il valore della quota residua ammonta, come detto, ad Euro 4.879,00.

| | |
|--|---|
| | <p>A seguito del concretizzarsi della cessione nei termini anzidetti, ricorrendone le condizioni, il liquidatore ha proceduto ad una prima distribuzione del patrimonio netto quale acconto della liquidazione ai sensi dell'art. 2491 c.c.</p> |
|--|---|

COINGAS S.p.A. – Acquisizione - Fusione semplificata

| | |
|-----------------------|----------------|
| Codice Fiscale | 00162100515 |
| Denominazione | COINGAS S.p.A. |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura avviata, quindi sospesa |
| Stato di avanzamento della procedura | Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella scheda analitica che segue. |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|-------|--|
| | <p>Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, è venuta a riproporsi la procedura aggregativa in precedenza prevista. Nel frattempo, la società ha continuato a svolgere un ruolo attivo e centrale nell'ambito dei servizi resi al territorio di riferimento, sia in funzione di holding, che ponendo in essere ulteriori attività afferenti alla captazione dei bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei. a seguito di una ricognizione sui fabbisogni organizzativi relativi alla gestione amministrativa aziendale di una valutazione di tipo "make or buy" rispetto ai servizi in precedenza gestiti in outsourcing, è emersa la convenienza di ricorrere a fattori produttivi interni rispetto all'acquisto di servizi esterni, risultando tale soluzione sia funzionale in termini operativi, sia utile al conseguimento di economie di spesa. Pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 e secondo la procedura disciplinata dal regolamento societario sul reclutamento del personale, in data 03/04/2023 Coingas ha pubblicato un avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 "addetto amministrativo e segreteria generale". In esito alla procedura espletata, la persona selezionata è stata assunta a tempo indeterminato in data 21/08/2023. Esaminata la procedura di reclutamento, conclusasi in data 21/08/2023, e considerate le motivazioni di economicità addotte, dal punto di vista sostanziale si ritiene integrato il requisito previsto dall'art. 20 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, sebbene intervenuto successivamente alla data di riferimento della ricognizione.</p> <p>A seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti tra le COINGAS S.p.A. e AISA IMPIANTI S.r.l., è emerso il venir meno dell'interesse strategico delle parti all'operazione, sia per la significativa crescita di valore di Gestione Ambientale per la società cedente, sia in considerazione del fatto che l'operazione non risulta tale da offrire alla società acquirente un congruo e adeguato</p> |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|-------|--|
| | rapporto in termini di costi/benefici per la società ed i soci pubblici, in quanto comporterebbe un significativo detrimento della liquidità aziendale in ragione dei consistenti oneri che si porrebbero a carico della stessa, in relazione al notevole accrescimento nel tempo del valore patrimoniale della società di cui era prevista la cessione. |

Gestione Ambientale S.r.l. - Cessione e successiva fusione

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Codice Fiscale | 02150290514 |
| Denominazione | Gestione Ambientale S.r.l. |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|---|--|
| Stato di attuazione della procedura | Procedura avviata, quindi sospesa |
| Tipologia di procedura | negoziazione diretta con un singolo acquirente |
| Data di avvio della procedura | La procedura ha preso avvio con la deliberazione di C.C. n. 116 del 26/09/2017 (approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni) ed è poi risultata sospesa. |
| Stato di avanzamento della procedura | <p>Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all'art. 24, co. 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 175/2016, come specificato nella scheda analitica che segue.</p> <p>Con il decorrere del termine indicato dal menzionato disposto normativo, è venuta a riproporsi la procedura aggregativa in precedenza prevista.</p> <p>Peraltro, per quanto concerne Gestione Ambientale S.r.l., assume rilievo il virtuoso percorso gestionale intrapreso dalla società, il cui andamento ha condotto nel periodo intercorso significativi incrementi di fatturato, tali da superare ampiamente il livello soglia di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), TUSPP (elemento già segnalato nella revisione periodica approvata con la menzionata deliberazione consiliare n. n. 161 del 22 dicembre 2022 (sulla base delle informazioni a preconsuntivo successivamente confermate con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022). La società, in sostanza, appare ormai del tutto autonoma e autosufficiente anche rispetto ai presupposti per il mantenimento richiesti dalla norma.</p> <p>A seguito degli ulteriori approfondimenti e confronti tra le COINGAS S.p.A. e AISA IMPIANTI S.r.l., è emerso il venir meno dell'interesse strategico delle parti all'operazione, sia per la significativa crescita di valore di Gestione Ambientale per la società</p> |

| CAMPO | DESCRIZIONE |
|-------|---|
| | <p>cedente, sia in considerazione del fatto che l'operazione non risulta tale da offrire alla società acquirente un congruo e adeguato rapporto in termini di costi/benefici per la società ed i soci pubblici, in quanto comporterebbe un significativo detrimento della liquidità aziendale in ragione dei consistenti oneri che si porrebbero a carico della stessa, in relazione al notevole accrescimento nel tempo del valore patrimoniale della società di cui era prevista la cessione.</p> |